

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 234

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
6 settembre 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1027/2007 della Commissione, del 5 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli..... 1

★ **Regolamento (CE) n. 1028/2007 della Commissione, del 5 settembre 2007, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1029/2007 della Commissione, del 4 settembre 2007, relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola** 9

★ **Regolamento (CE) n. 1030/2007 della Commissione, del 5 settembre 2007, relativo al divieto di pesca della musdea nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola** 11

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2007/602/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2007, che istituisce il gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori** 13

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	30,0
	XS	19,8
	ZZ	24,9
0707 00 05	JO	162,5
	TR	150,3
	ZZ	156,4
0709 90 70	TR	83,4
	ZZ	83,4
0805 50 10	AR	68,6
	UY	59,7
	ZA	59,7
	ZZ	62,7
0806 10 10	EG	164,2
	TR	125,2
	ZZ	144,7
0808 10 80	AR	53,0
	BR	77,5
	CL	88,6
	CN	89,9
	NZ	89,3
	US	99,8
	ZA	88,7
	ZZ	83,8
	0808 20 50	CN
TR		124,8
ZA		104,3
ZZ		98,5
0809 30 10, 0809 30 90	TR	147,6
	ZZ	147,6
0809 40 05	BA	45,7
	TR	141,5
	ZZ	93,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2007

che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38,
ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96,
ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 ⁽²⁾ («il prodotto interes-
sato»). I codici sono indicati a titolo puramente informa-
tivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

- (2) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è rappresentato da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, spedite dalla RAS di Macao («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma agli stessi codici del prodotto interessato.

sentito il comitato consultivo,

B. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio ⁽³⁾.

considerando che la Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso di avviare di propria iniziativa un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese.

C. MOTIVAZIONI

- (4) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto interessato vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la RAS di Macao e/o l'assemblaggio nella RAS di Macao del prodotto oggetto dell'inchiesta.

A. PRODOTTO

- (1) Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo («alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio»), originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31,

- (5) Gli elementi di prova disponibili sono i seguenti:

— dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto interessato, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla RAS di Macao nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ Si veda la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

⁽³⁾ GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1.

— tale modifica della configurazione degli scambi sembrerebbe dovuta al trasbordo di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese attraverso la RAS di Macao e/o all'assemblaggio nella RAS di Macao di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio,

— gli elementi di prova fanno inoltre presumere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto interessato siano indeboliti in termini sia quantitativi che di prezzo. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto interessato. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore,

— la Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto interessato.

- (6) Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione attraverso la RAS di Macao rientranti nella casistica di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dall'assemblaggio, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

D. PROCEDURA

- (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della RAS di Macao.

a) Questionari

- (8) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della RAS di Macao, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della RAS di Macao. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

- (9) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

- (10) L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della RAS di Macao.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (11) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

- (12) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

- (13) Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio della RAS di Macao che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

E. REGISTRAZIONE

- (14) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla RAS di Macao.

F. TERMINI

(15) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

— i produttori della RAS di Macao possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(16) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

G. OMESSA COLLABORAZIONE

(17) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunicati entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(18) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(19) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, quali definite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla RAS di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, eludano le misure istituite dal suddetto regolamento. I codici TARIC per le importazioni dalla RAS di Macao figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori della RAS di Macao che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*» ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di

una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: J-79 4/22
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 65 05.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

ALLEGATO

Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito quali definite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o meno originarie di tale paese

Codice NC	Codice TARIC Spedizioni dalla RAS di Macao
6403 20 00	20
6403 51 05	15
6403 51 05	95
6403 59 05	15
6403 59 05	95
6403 91 05	15
6403 91 05	95
6403 99 05	15
6403 99 05	95
6403 51 11	91
6403 51 15	91
6403 51 19	91
6403 51 91	91
6403 51 95	91
6403 51 99	91
6403 59 11	91
6403 59 31	91
6403 59 35	91
6403 59 39	91
6403 59 91	91
6403 59 95	91
6403 59 99	91
6403 91 11	95
6403 91 13	95
6403 91 16	95
6403 91 18	95
6403 91 91	95
6403 91 93	95
6403 91 96	95
6403 91 98	95
6403 99 11	91
6403 99 31	91
6403 99 33	91

Codice NC	Codice TARIC Spedizioni dalla RAS di Macao
6403 99 36	91
6403 99 38	91
6403 99 91	95
6403 99 93	25
6403 99 93	95
6403 99 96	25
6403 99 96	95
6403 99 98	25
6403 99 98	95
6405 10 00	81

REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2007****relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2007 (GU L 172 del 28.6.2007, pag. 26).

ALLEGATO

N.	32
Stato membro	Spagna
Stock	BLI/67-
Specie	Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)
Zona	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi nelle zone VI e VII
Data	23 luglio 2007

REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2007 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2007****relativo al divieto di pesca della musdea nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2007 (GU L 172 del 28.6.2007, pag. 26).

ALLEGATO

N.	33
Stato membro	Spagna
Stock	GFB/567-
Specie	Musdea (<i>Phycis blennoides</i>)
Zona	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi nelle zone V, VI e VII
Data	30 luglio 2007

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2007

che istituisce il gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori

(2007/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sione ha annunciato l'intenzione di continuare a migliorare il livello generale di qualità delle sue consultazioni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153 del trattato attribuisce alla Comunità la missione di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché di promuovere il loro diritto all'informazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Inoltre, le esigenze della protezione dei consumatori devono essere prese in considerazione nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie.

(2) Conformemente al protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997) ⁽¹⁾, la Commissione dovrebbe procedere ad ampie consultazioni prima di proporre testi legislativi.

(3) La Commissione si è impegnata, nel suo Libro bianco sulla governance europea ⁽²⁾, a contribuire a rafforzare la cultura della consultazione e del dialogo nella Comunità.

(4) Nella comunicazione intitolata «Seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza"» ⁽³⁾, la Commis-

(5) Allo scopo di farsi consigliare per migliorare il processo di consultazione delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori, la Commissione può aver bisogno di ricorrere alla consulenza di specialisti riuniti nell'ambito di un gruppo consultivo.

(6) È pertanto necessario istituire un gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori, precisare il mandato di questo gruppo e definire la sua struttura.

(7) È opportuno che il gruppo di dialogo delle parti interessate consigli la Commissione in merito alle migliori prassi in materia di consultazione e l'aiuti a meglio adeguare alle esigenze delle parti interessate i processi che fanno intervenire queste ultime nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori.

(8) Il gruppo di dialogo delle parti interessate deve essere composto da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, sia dell'industria (confederazioni e singole imprese) sia delle organizzazioni non governative, che sono interessate dai vari settori di azione che rientrano nella competenza della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori.

⁽¹⁾ GU C 321 E del 29.12.2006, pag. 308.

⁽²⁾ COM(2001) 428 definitivo.

⁽³⁾ COM(2007) 127 definitivo.

- (9) I membri del gruppo di dialogo delle parti interessate devono essere nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione, nonché un equilibrio tra uomini e donne.
- (10) È opportuno che la presente decisione definisca le regole concernenti la divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo di dialogo delle parti interessate. Tali regole devono essere fissate fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno ⁽¹⁾.
- (11) I dati personali relativi ai membri del gruppo di dialogo delle parti interessate devono essere trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,
- c) esaminare i criteri applicabili alle consultazioni che richiedono termini più flessibili e più lunghi (più di otto settimane);
- d) esaminare il ruolo delle piattaforme nazionali nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni non governative degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 e nel 2007 ed esaminare il ruolo degli Stati membri nei rapporti con i cittadini a livello locale.
3. Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1. I membri del gruppo (di seguito «i membri») sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e che hanno risposto all'invito a manifestare interesse.
2. Il gruppo comprende al massimo 20 membri.
3. I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione indipendentemente da qualunque influenza esterna.
4. I membri sono nominati per un mandato non rinnovabile di quattro anni. Tuttavia, solo per quanto riguarda la prima nomina, la metà dei membri sono nominati per un mandato non rinnovabile di due anni. I membri rimangono in funzione sino a loro sostituzione o sino alla fine del loro mandato.
5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni enunciate nel paragrafo 3 del presente articolo o nell'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato.
6. I membri nominati a titolo personale firmano ogni anno un documento con il quale si impegnano ad agire nell'interesse pubblico, nonché una dichiarazione che attesta la mancanza, o l'esistenza, di qualunque interesse suscettibile di compromettere la loro obiettività.
7. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il gruppo di dialogo delle parti interessate

È istituito un gruppo di dialogo delle parti interessate (di seguito «il gruppo»), con effetto dal 10 ottobre 2007.

Articolo 2

Missione

1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa al miglioramento generale del processo di consultazione delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori.
2. Il gruppo ha come missione di:
- a) esaminare la questione della rappresentatività delle parti interessate;
- b) dibattere la questione delle asimmetrie tra le parti interessate e consigliare la Commissione sui metodi di consultazione possibili in grado di rispettare il contesto nel quale operano le parti interessate e di adattarvi;

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

*Articolo 4***Funzionamento**

1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. In accordo con la Commissione, possono essere creati sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti dopo il compimento dei loro mandati.
3. Il presidente può invitare esperti od osservatori che siano in possesso di una competenza particolare su un tema iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se ciò è considerato utile o necessario.
4. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione dichiara che tali informazioni vertono su questioni confidenziali, fatto salvo quanto stabilito nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom.
5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione garantisce i servizi di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
6. Il gruppo adotta il suo regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione ⁽¹⁾.

7. La Commissione pubblica sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori, nella lingua originale del documento interessato, qualunque riassunto, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

*Articolo 5***Spese di riunione**

Le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute dai membri, dagli esperti e dagli osservatori nel quadro delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle sue regole sui rimborsi spese degli esperti esterni.

Le funzioni esercitate dai membri, dagli esperti e dagli osservatori non sono oggetto di retribuzione.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Allegato III del documento SEC(2005) 1004.